

D.M. 6 aprile 1995, n. 170 ⁽¹⁾.

Regolamento recante norme sulla capacità finanziaria delle imprese di autoriparazione, dei loro consorzi e delle società consortili anche in forma di cooperativa.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 1995, n. 112.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 80, comma 9, del [decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992](#) «Nuovo codice della strada» come modificato dall'art. 36 del [decreto legislativo n. 360 del 10 settembre 1993](#), che demanda al regolamento di esecuzione dello stesso codice il compito di fissare i requisiti tecnico professionali delle imprese di cui allo stesso art. 80, comma 8;

Visto l'art. 239, comma 2, lettera b), del [decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495](#), che fissa i suddetti requisiti;

Considerata la necessità che le predette imprese siano in possesso di un'adeguata capacità finanziaria, in relazione alla garanzia da offrire per il mantenimento in esercizio dei locali, delle strumentazioni e delle attrezzature da destinare alle revisioni, e ciò sia che le imprese stesse operino singolarmente sia che agiscano sotto forma di consorzi o società consortili;

Visto l'art. 17, comma 3, della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#);

Visto il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 19 gennaio 1995;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata [legge n. 400 del 1988](#) (nota n. 1657 del 4 aprile 1995);

Adotta il seguente regolamento:

1.

1. La capacità finanziaria delle imprese singole di cui all'art. 80, comma 8, del [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#) ⁽²⁾, come modificato dall'art. 36 del [decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360](#), deve essere non inferiore a L. 300.000.000 e dimostrata mediante un'attestazione di affidamento nelle forme tecniche previste dall'art. 239, comma 2, lettera b), del [decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495](#) ⁽³⁾.

2. La capacità finanziaria di ciascuna delle imprese di autoriparazione, partecipanti a consorzi o a società consortili, deve essere non inferiore a L. 100.000.000 se iscritte in una sola delle sezioni del registro di cui all'art. 2, comma 1, della [legge 5 febbraio 1992, n. 122](#) ⁽⁴⁾, ovvero dello speciale elenco previsto dall'art. 4 della medesima legge. Detta capacità finanziaria, da dimostrare mediante un'attestazione avente le caratteristiche specificate all'art. 1, è elevata a L. 170.000.000 ed a L. 230.000.000, rispettivamente, nel caso di iscrizione in due o in tre sezioni del registro o dello speciale elenco citato.

(2) Riportato al n. A/CCII.

(3) Riportato al n. A/CCVI.

(4) Riportata al n. A/CXCVI.

fac-simile ATTESTAZIONE CAPACITA' FINANZIARIA

Intestazione dell'Istituto di Credito

Attestazione rilasciata ai sensi dell'art. 80, c. 8 del Codice della Strada e dell'art. 239, comma 2 lettera b), del regolamento di esecuzione a richiesta della _____ con sede in _____ Via _____.

La sottoscritta Filiale di _____

della Banca/Società Finanziaria _____

con sede in _____ attesta, ai fini del requisito della capacità finanziaria della richiedente, di aver concesso, alla predetta _____

affidamenti per complessivi € _____ sotto varie forme tecniche.

Data _____